



COMUNE DI RIETI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

(aggiornato alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 legge finanziaria 2002)

(allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28/12/2001.)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

E PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(aggiornato alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 legge finanziaria 2002).

ART. 1- Finalità e ambito di applicazione (art. 1 decreto legislativo)

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione e la riscossione dell'imposta Comunale sulle Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15/1193 N° 507.
2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del territorio del Comune, sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente a un'imposta ovvero a un diritto a favore del Comune stesso.

ART. 2 - Classificazione del Comune (art. 2 decreto legislativo)

Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti di affissione, il Comune di Rieti appartiene, ai sensi dell'art. 2 del decreto che ne disciplina l'applicazione , alla III[^] classe.

ART. 3 - Categorie delle località e maggiorazione tariffaria. (art. 4 decreto legislativo)

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle esposizioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie: speciale e normale.
2. Nell'ambito della categoria speciale, le esposizioni pubblicitarie di carattere commerciale sono soggette ad una maggiorazione tariffaria del 150% sia agli effetti dell'imposta di pubblicità che dei diritti di affissione.
3. Sono classificate in categoria speciale le seguenti località:

- VIA SALARIA: da incrocio con via Comotti a bivio SS4 bis.
- VIA SALARIA SS4 bis: fino al Terminillo, compresi i piazzali di Campoforogna, Pian de'Valli e Piazzale Zamboni con esclusione dei centri abitati di Vazia e Lisciano.
- CENTRO STORICO Via Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Cintia, Via Roma, Via Pennina, Via Pescheria, Via Potenziani, Via Terenzio Varrone, Piazza Mazzini, Piazza Oberdan, Piazza Cavour, Via Tancredi.
- FUORI DAL CENTRO STORICO : Viale Maraini, (da Porta Cintia a Piazza XXIII Settembre), Piazza Marconi, Viale Morroni , Viale Matteucci, Via Sacchetti Sassetti, Via delle Palme, Largo Bachelet, Viale della Gioventù, Viale Canali, Stazione FFSS, Viale dei Flavi, via Molino della Salce (centro commerciale Futura), via Micioccoli, (centro commerciale La Galleria) Via Fonte Cottorella, via Togliatti, via De Gasperi, via O. Di Fazio, via Nenni, via A: Maria Ricci, via De Juliis, viale Fassini, Piazza Angelucci, via F.lli Cervi.

4. La superficie complessiva inclusa in detto comprensorio, non supera il 35 per cento della superficie del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. La restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale è da considerarsi categoria normale.

ART.- 4 – Superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni e degli altri impianti pubblicitari
(art. 3 decreto legislativo)

1. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a 1800 metri quadrati distribuiti opportunamente fra i vari mezzi pubblicitari a ciò destinati, né superiore a metri quadrati 3350. La superficie degli impianti installati è destinata per circa metri quadrati 850 alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica e per i restanti circa 2500 metri quadrati alle affissioni di natura commerciale.
2. La superficie complessiva degli impianti e mezzi pubblicitari a carattere permanente o temporaneo, diversi da quelli destinati alle pubbliche affissioni, non potrà essere superiore a metri quadrati 1500.
3. Non rientrano nelle limitazioni di cui ai commi precedenti le insegne come definite dal successivo art. 5.
4. Gli impianti di cui sopra sono distribuiti nell'ambito dell'intero territorio comunale, secondo quanto previsto nel piano generale degli impianti di cui al successivo art. 7.
5. La superficie degli impianti pubblicitari e degli spazi affissionali ubicati in zona speciale non dovrà mai superare, quand'anche si modifichi l'ubicazione degli impianti o la definizione delle zone, il cinquanta per cento della superficie affissionale totale.

ART. 5 – Definizione dei mezzi pubblicitari
(art. 3 del decreto legislativo)

1. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o un marchio realizzata o supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per la luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce "cartello" quel manufatto, anche bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Può essere utilizzato su entrambe le facciate anche per immagini diverse e può essere sia luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
3. Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici, posto in opera su strutture murali o su altri supporti comunque diversi da cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta .
4. Si considera "striscione, locandina o stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.
5. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sul suolo, ad eccezione delle strade aperte al traffico veicolare, con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
6. E' da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti.

ART.6 – Suddivisione impianti pubblici
(art. 3 decreto legislativo)

1. In rapporto alla superficie complessiva degli impianti affissionali pubblici, una quota pari a 850 mq, uniformemente distribuita sul territorio viene riservata ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica. La superficie rimanente è destinati alle affissioni commerciali.
2. Le posizioni destinate all'una o all'altra finalità, predisposte dall'amministrazione Comunale, sono indicate nel piano generale degli impianti di cui al successivo art. 7 e saranno debitamente contrassegnate nell'elenco delle posizioni esposto nell'ufficio preposto, a disposizione dei contribuenti.
3. Nel piano generale degli impianti L'Amministrazione Comunale dovrà prevedere la predisposizione di impianti pubblicitari diversi da quelli destinati alle pubbliche affissioni per la collocazione di striscioni, stendardi , cartelli e altri impianti di pubblicità o propaganda.

ART. 7 – Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.

(art. 3 decreto legislativo)

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti e della Commissione Edilizia.
2. Il piano deve prevedere la tipologia, la quantità e la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica della circolazione e del traffico, preservando la visuale di contesti architettonici di particolare pregio.
3. In particolare, il piano dovrà individuare tipologia e caratteristiche uniformi dei vari impianti e mezzi pubblicitari, nonché la dislocazione degli impianti comunali per le pubbliche affissioni, sentito l'osservatorio di cui all'art. 31 del presente regolamento.
4. E' vietata in particolare l'installazione di nuovi impianti affissionali direttamente sulle superfici murarie o sui muri di recinzione in assenza di apposita plancia di sostegno, nonché sui fronti o in visita degli edifici di interesse storico- artistico o soggetti a restauro-scientifico conservativo.
5. I Comune si riserva l'uso esclusivo di assiti, steccati, impalcature ponti fissi o sospesi, graticci e ripari, ivi compresi quelli dei cantieri edili, compatibilmente con le esigenze connesse con l'attività stessa di cantiere e con esclusione di quelli pertinenti ad immobili di interesse storico artistico. Nell'ambito del piano generale degli impianti verranno definite modalità e procedure per lo sfruttamento delle strutture al cui presente comma.

ART. 8 – Impianti privati per affissioni dirette

(art. 3 decreto legislativo)

1. Nell'ambito del territorio comunale è consentita l'installazione e gestione diretta, da parte di soggetti privati così come individuati al comma 1 dell'art.10, di spazi affissionali in misura pari al 20% della superficie destinata a pubblicità commerciale sugli impianti affissionali pubblici,
2. L'autorizzazione ha validità annuale e allo scadere della stessa il titolare dovrà rimuovere tutte le opere oggetto dell'autorizzazione, salvo proroga della stessa da richiedersi entro 30 giorni dalla scadenza.
3. L'installazione dei relativi supporti i impianti verrà autorizzata nell'osservanza delle disposizioni del Codice della strada e relativo regolamento di attuazione nonché delle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica e compatibilmente con il piano generale degli impianti.

ART. 9 – Altri impianti pubblicitari privati.

(art. 3 decreto legislativo)

1. Nell'ambito del territorio comunale è consentita la gestione diretta , da parte di privati, di impianti pubblicitari diversi da quelli destinati alle affissioni di manifesti, in misura non inferiore al 50% di quella indicata al comma 2 dell'art. 4.

2. Per gli altri impianti pubblicitari privati i permessi di installazione, sia su suolo pubblico che su spazi di privata pertinenza saranno pure rilasciati nel rispetto delle norme del Codice della strada e relativo regolamento di attuazione, nonché delle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica e compatibilmente con il piano generale degli impianti.
3. La superficie degli impianti di cui al presente articolo verrà ripartita in maniera equa tra i richiedenti che inoltreranno domanda ai sensi del successivo art. 10, entro il 30 gennaio di ogni anno.

ART. 10 - Modalità per ottenere il permesso di installazione.

(Art. 3 decreto legislativo)

1. L'installazione nell'ambito del territorio comunale degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 8, 9 e 11, sia su suolo pubblico che su spazi o manufatti privati prospettanti su area pubblica, è soggetta ad autorizzazione del Comune ed è rilasciabile esclusivamente a soggetti o imprese che esercitano in forma imprenditoriale l'attività di agenzia pubblicitaria.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta con domanda indirizzata al Sindaco, redatta in carta legale contenente le generalità del richiedente con l'attestazione della qualifica di cui al comma 1, il suo codice fiscale la descrizione dell'oggetto della richiesta e del luogo dell'intervento, l'elenco degli allegati, e la indicazione del termine previsto per il completamento dell'opera.
3. Alla domanda stessa debbono essere allegati. 1) gli elaborati tecnici esplicativi dell'intervento con descrizione del manufatto, delle sue dimensioni e delle sue caratteristiche; 2) una documentazione fotografica illustrativa del luogo nel quale si chiede operare; 3) un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità (art. 53 D.P.R. 16/12/92, n. 495); 4) polizza assicurativa per i danni eventualmente cagionati a terzi dall'impianto oggetto della richiesta; 5) il titolo che autorizza l'occupazione del suolo o dello spazio, qualora il proprietario sia diverso dal Comune.
4. Se l'installazione viene richiesta su suolo o spazio di pertinenza comunale, la richiesta di installazione del mezzo vale anche come richiesta di occupazione dello spazio o dell'area necessari per l'intervento.
5. L'autorizzazione potrà essere revocata qualora l'installazione non avvenga entro 30 giorni dal rilascio della stessa. Non potrà comunque procedersi alla installazione prima di aver conseguito la prescritta autorizzazione, subordinata al pagamento dei prescritti oneri tributari.
6. La rimozione dell'impianto pubblicitario può essere disposta, prima della normale scadenza, solo per motivi di pubblico interesse, per contrasto con norme vigenti o per abuso del mezzo.
7. Alla scadenza dell'autorizzazione, salvo proroga ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento, il titolare dovrà procedere alla rimozione dell'impianto. Qualora non vi provveda sarà soggetto alle sanzioni previste dall'art. 24 del D. Lgs. 507/93.

ART. 11 – Modalità di effettuazione della pubblicità – Limitazione e divieti
(art. 3 decreto legislativo)

1. Nel territorio comunale la diffusione di messaggi pubblicitari può essere fatta mediante esposizione sugli spazi pubblici appositamente deliberati e predisposti dall'Amministrazione Comunale, su impianti privati debitamente autorizzati e secondo le modalità di cui al presente regolamento, o nelle altre forme previste dal decreto 507/93, con le modalità e le limitazioni di seguito specificate:
 - a) **Pubblicità sonora:** nelle vie e piazze del Comune, la diffusione sonora di messaggi commerciali mediante l'utilizzazione di veicoli, è consentita agli utenti autorizzati secondo quanto previsto dal nuovo codice della strada, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, N. 360. Nel centro abitato tale forma pubblicitaria è autorizzata nel rispetto delle seguenti formalità:
 1. dall'01.10. al 30.04, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00
 2. dall'01.05 al 30.09, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 21:00
 3. dovrà essere effettuata con volume moderato e comunque nei limiti di cui al DPCM 215/97.
 4. E' vietata la pubblicità sonora a distanza inferiore di 200 metri da ospedali, case di cura, e scuole di ogni ordine e grado durante l'orario di lezione.
 5. La pubblicità sonora è comunque vietata in qualsiasi ora nelle vie e piazze interne alla cinta muraria.
 - b) **Volantinaggio:** è vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità commerciale effettuata con lancio di oggetti o manifestini o mediante apposizione degli stessi sulle auto o distribuzione a mano, per motivi di tutela o di decoro dell'ambiente. E' comunque consentita la consegna a mano di materiale informativo nell'ambito di campagne informative o promozionali autorizzate dall'amministrazione Comunale.
 - c) **Striscioni:** gli striscioni tesi attraverso la sede stradale possono essere autorizzati solo per periodi determinati e limitati come previsto dal regolamento di attuazione del Codice della strada, gli stessi debbono essere saldamente assicurati ad appositi sostegni ed essere posti ad un' altezza minima non inferiore a m. 5.10 dal suolo misurata dal bordo inferiore. I sostegni per la collocazione di striscioni, se non predisposti dall'Amministrazione Comunale, potranno essere installati da soggetti privati secondo quanto previsto dal precedente art. 9.
E' fatto divieto, per l'installazione di striscioni, di utilizzare alberi e pali della pubblica illuminazione. E' vietata la collocazione di striscioni nel centro storico, salvo che per manifestazioni di interesse sociale, sportivo, culturale e religioso o patrocinante dall'amministrazione comunale.
 - d) **Pubblicità effettuata con veicoli o aeromobili:** si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto e le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del presente

regolamento.

e) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni : l'installazione dei mezzi pubblicitari come definiti dal comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. 507/93, è subordinata all'Autorizzazione dell'Amministrazione Comunale nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti in materia di urbanistica, edilizia e di circolazione stradale.

2. Per gli impianti di cui all'art. 5, comma 6, fino all'adozione del piano generale degli impianti, di cui all'art.7, l'autorizzazione verrà rilasciata secondo quanto previsto dall'articolo10.

ART. 12 – Imposta di pubblicità – Presupposto

(art. 5 decreto legislativo)

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di Un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 13 – Soggetto passivo

(art. 6 decreto legislativo)

Si applica integralmente l'articolo 6 del decreto di cui si riporta il testo:

1. "Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone di qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso".
2. "E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità"

Art 14 – Modalità di applicazione dell'imposta

(art. 7 decreto legislativo)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica, in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dai messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 15 – Dichiarazione
(art. 8 decreto legislativo)

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo precedente è tenuto prima di iniziare la pubblicità e comunque non meno di 10 giorni prima, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, la tipologia e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati nonché la relativa autorizzazione alla installazione dei mezzi pubblicitari stessi.
2. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova impostazione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. Nei casi in cui non avvenga alcuna variazione della pubblicità esposta in corso d'anno, ma vi sia un diverso soggetto passivo titolare della stessa, detto soggetto è tenuto ad apposita denuncia per la quale non si procede a nuova tassazione ma la denuncia richiesta ha valore per l'anno successivo.
5. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume in ogni caso effettuata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 16 – Pagamento dell'imposta
(art. 9 decreto legislativo)

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie indicate nell'art. 11 del presente regolamento per anno solare di riferimento cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria secondo le tariffe determinate dalla Giunta Comunale in conformità al comma 5 dell'art. 3 del decreto; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nella relativa autorizzazione.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento al centesimo di Euro per difetto se la frazione non è superiore a 0.05 Euro o per eccesso superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Per i pagamenti cui sopra dovrà essere usato apposito stampato approvato con decreto del ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, o altro predisposto dall'Ufficio nel rispetto della normativa in vigore.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1549.40 euro.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
6. Si applica l'articolo 2752, comma 4, del Codice Civile.
7. Il rimborso va richiesto entro il termine di tre anni, come previsto dal Regolamento Generale delle entrate Tributarie. Tale termine decorre dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.
8. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati questi ultimi alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

ART. 17 – Rettifica e accertamento d'ufficio.

(art. 10 del decreto legislativo)

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento di ufficio, notificando al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento; deve essere indicato inoltre il termine entro il quale può essere prodotto ricorso e l'Organo al quale il ricorso stesso deve essere diretto.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta.

ART. 18 – Tariffe per le varie tipologie di pubblicità

(artt. 12 –13-14 e 15 decreto legislativo)

Le tariffe per le varie tipologie di pubblicità sono determinate dalla Giunta comunale in conformità al comma 5 dell'art. 3 del decreto.

ART. 19 – Riduzioni dell’imposta
(art. 16 decreto legislativo)

Si applica l’articolo 16 del decreto il cui testo viene riportato integralmente:

“1. La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopi di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o con la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
- c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.”

ART. 20 –Esenzioni dall’imposta
(art. 17 decreto legislativo)

Si applica l’art. 17 del decreto il cui testo viene integralmente riportato:

Sono esenti dall’imposta:

- a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate vicinanze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione, e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato.
- c) la pubblicità comunque effettuata all’interno sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione,
- d) la pubblicità esclusa le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 – D.Lgs. 507/93,
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

1 bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I consumi con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente.

ART. 21- Servizio delle pubbliche affissioni.
(art. 18 decreto legislativo)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali o sociali, o comunque privi di rilevanza economica nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La misura degli spazi adibiti nel Comune di Rieti a pubbliche affissioni, con specificazione della percentuale riservata alle esposizioni istituzionali o comunque prive di rilevanza economica, è quella espressamente indicata all'art. 4, comma 1 del presente regolamento.

ART 22 – Diritto sulle pubbliche affissioni
(Art. 19 decreto legislativo)

1. Per le effettuazioni delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e colui nell'interesse dal quale il servizio stesso è richiesto un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
- 2.. La misura del diritto è determinata dalla Giunta Comunale, in conformità all'art. 19 del decreto. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla

richiesta del servizio, secondo le modalità indicate nell'art. 16 del presente regolamento in quanto compatibili.

3. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici- tenuti al rispetto della normativa della contabilità generale dello Stato.
4. In caso di pagamento del diritto mediante c/c postale, la commissione si intende perfetta solo con l'esibizione dell'attestato di versamento, che comprovi la contestualità richiesta dall'art, 19- comma 7- del decreto legislativo 507/93.
5. Le disposizioni previste per l'imposta di pubblicità in materia di dichiarazione e accertamento si applicano in quanto compatibili, anche a diritto di affissione.
6. Anche per la riscossione coattiva e per i rimborsi si applicano le disposizioni previste per l'imposta di pubblicità riportata all'art. 16 del presente regolamento.

ART. 23 – Riduzioni del diritto
(art. 20 decreto legislativo)

Si applica integralmente l'articolo 20 del decreto legislativo 507/93 il cui testo riporta:

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi in cui è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 24 – Esenzione del diritto
(art. 21 decreto legislativo)

Si applica integralmente l'art.21 del decreto legislativo 507/93 il cui testo si riporta:

“1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e richiamata alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 25 – Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni
(art. 22 decreto legislativo)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni, dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. In tali casi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni
6. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso le metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di euro 25.82 per ciascuna commissione.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione le tariffe, del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.
10. L'affissione degli annunci funebri è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune di Rieti.
11. Gli annunci mortuari relativi a decessi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle agenzie funebri, dalle agenzie pubblicitarie o dai parenti del deceduto negli appositi spazi. Coloro che si avvalgono di tale facoltà debbono provvedere nel primo giorno feriale successivo a denuncia e l'affissione all'Ufficio preposto provvedendo al pagamento dei diritti dovuti.

ART. 26 – Gestione del Servizio
(art. 25 decreto legislativo)

Nel Comune di Rieti la gestione del servizio delle pubbliche affissioni nonché l'applicazione dei relativi diritti e dell'imposta di pubblicità sono effettuate in forma diretta tramite il servizio tributi.

ART. 27 – Sanzioni tributarie e interessi
(art. 23 decreto legislativo)

Le sanzioni tributarie e gli eventuali interessi derivanti dalla violazione delle norme relative all'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni seguono i principi indicati nei decreti legislativi n° 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 28 – Sanzioni amministrative
(art. 24 decreto legislativo)

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune nel presente regolamento- in esecuzione delle disposizioni contenute nel capo I del decreto istitutivo e per le violazioni delle prescrizioni contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 207 a euro 1549.

3. Tale sanzione deve essere notificata agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento con apposito verbale nel quale debbono essere espressamente indicati gli estremi della violazione. Il Comune dispone altresì con lo stesso verbale la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi e, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, provvede d'ufficio avvalendosi se del caso, anche di ditta privata, addebitando ai responsabili le spese sostenute. Il Comune- indipendentemente dalla procedura di cui al comma precedente e all'applicazione delle relative sanzioni – impone l'immediata copertura della pubblicità abusiva o vi provvede direttamente.

4. Per l'applicazione dell'imposta e dei diritti dovuti in relazione ai messaggi pubblicitari abusivi si provvede poi con accertamento a parte, con le modalità indicate all'articolo 17 del presente regolamento.

5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono con ordinanza del sindaco, essere sequestrati garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

ART. 29 – Funzionario responsabile
(art. 11 decreto legislativo)

La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile il quale oltre a svolgere le funzioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 507/93, può rappresentare il Comune in sede contenziosa, partecipando anche qualora necessario, al dibattimento processuale.

ART. 30 - Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e il provvedimento che respinge il rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni previste nel Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 31- Osservatorio sulla pubblicità e revisione del piano generale degli impianti.

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con deliberazione della Giunta Comunale viene costituito un osservatorio sulla pubblicità nel Comune di Rieti, presieduto dal Sindaco o Assessore da Lui delegato e composto dal Dirigente del Settore Finanziario, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, dal Dirigente del Settore Urbanistico e da due rappresentanti degli operatori pubblicitari avente sede legale nel Comune di Rieti.

2. L'Osservatorio viene convocato dal Presidente e svolge funzioni consultive nella redazione del piano generale degli impianti e nelle ipotesi di revisione dello stesso.

3. L'osservatorio può proporre all'Amministrazione Comunale eventuali modifiche al presente regolamento entro il 30 ottobre di ogni anno.

ART. 32 – Norma transitoria

1. Sino alla adozione del piano generale degli impianti pubblici non potranno essere rilasciate autorizzazioni alla installazione di impianti pubblicitari, di cui agli art. 8, 9 e 11 del presente regolamento, da parte di privati per periodi superiori a giorni 15 (quindici).

2.Sulla base delle risultanze del piano, gli impianti con esso eventualmente incompatibili, benché autorizzati, andranno adeguati alle prescrizioni del piano entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello stesso ovvero rimossi a cura del proprietario degli stessi a seguito di provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

3.Qualora l'impianto oggetto del provvedimento di rimozione non sia debitamente autorizzato, nulla sarà dovuto al titolare dello stesso, senza pregiudizio per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

4.Agli impianti sprovvisti di autorizzazione non si applica la normativa sul condono edilizio.

ART. 33 – Entrata in vigore

Le disposizioni previste nel presente regolamento entrano in vigore dopo la pubblicazione dello stesso.

ART. 34 – Revoca regolamento (art. 37 decreto legislativo)

Con decorrenza dall'1 gennaio 2002, è revocato il regolamento comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 24.10.1994.